

LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2012, N. 3 - RIFORMA DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9 (DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE). DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

La legge in esame disciplina le procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La tutela dell'ambiente è una materia riservata, per espressa disposizione costituzionale, alla competenza esclusiva del legislatore statale, tuttavia, al legislatore regionale sono riconosciuti alcuni autonomi spazi di intervento che gli consentono sia di porre rimedio ad alcuni difetti riscontrati nella prassi applicativa della previgente disciplina, sia di colmare alcuni vuoti lasciati dal legislatore nazionale.

Difatti, il legislatore regionale, con la presente legge, è intervenuto riscrivendo la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 recante “disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale” al fine di adeguare l'ordinamento regionale alle recenti innovazioni intervenute a livello statale a seguito dell'entrata in vigore del “Codice dell'ambiente” adottato con Dlgs. n. 152/2006 e successivamente modificato dai Dlgs. n. 4/2008 e n. 128/2010.

Il principale obiettivo della legge, oltre all'adeguamento della l.r. n. 9/1999 alla normativa nazionale, è quello di introdurre meccanismi finalizzati alla generale semplificazione dei procedimenti di VIA e di verifica (screening), attraverso misure di temporalizzazione e strumenti di razionalizzazione. Tutto ciò conferendo maggior certezza alla durata delle procedure ambientali, affidando alla P.A. il controllo effettivo dei tempi.

La VIA consiste nell'obbligo di raccogliere, tramite la cooperazione tra proponenti, amministrazioni pubbliche e cittadini, l'informazione esaustiva sull'insieme dell'impatto ambientale di un intervento, nel valutare l'importanza di tali impatti e nell'esaminare le possibili azioni alternative. L'obiettivo è quello di effettuare, preventivamente all'autorizzazione e all'approvazione di tali “azioni”, un'opportuna valutazione del loro impatto sull'ambiente, in modo che le decisioni siano assunte in virtù di un'adeguata informazione sui principali aspetti ambientali.

La Direttiva 85/337/CEE costituisce la fonte delle procedure sulla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, introducendo nell'ambito delle politiche ambientali europee, i principi del “non inquinamento” e di “prevenzione”, ovvero la necessità di evitare a monte, attraverso scelte programmatiche e progettuali, l'inquinamento e il depauperamento delle risorse naturali, superando quindi il principio di “chi inquina paga”.

La legge in esame contiene 40 articoli che introducono le opportune modifiche al testo normativo e agli allegati della l.r. n. 9/1999. In particolare le modifiche più significative sono contenute nei seguenti articoli:

L'art. 3 con l'obiettivo di accrescere le forme di partecipazione delle amministrazioni e dei privati al procedimento, prevede la possibilità che il progetto, il relativo studio ambientale preliminare o il relativo studio di impatto ambientale siano presentati in un'apposita assemblea pubblica, entro un termine tassativo volto a evitare di allungare i termini procedurali.

L'art. 5 chiarisce l'ambito di applicazione delle norme relative alla VIA e di quelle relative allo screening, ciò al fine di rendere più evidenti i casi di sottoposizione diretta dei progetti a VIA, i casi in cui ricorre l'obbligo di effettuare lo screening che può condurre alla sottoposizione dei progetti a VIA e le soglie dimensionali che possono condurre, a seconda dei casi, a VIA o a screening.

L'art. 7 modifica l'art. 6 della l.r. 9/1999 sullo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), recependo in ambito regionale le novità introdotte dal legislatore nazionale. Col presente articolo viene fornita una sistemazione organica alla normativa in tema di SUAP, che è carente a livello nazionale. Viene regolata la connessione tra i due procedimenti, nel senso che la VIA viene a costituire un endo-procedimento del procedimento unico curato dal SUAP. La VIA mantiene ampi caratteri di autonomia: la regola è che il SUAP è competente a ricevere la domanda relativa al

progetto da sottoporre a valutazione di impatto, a indire la Conferenza di servizi e ad emettere il provvedimento finale richiesto mentre, l'Autorità competente alla VIA, una volta ricevuti gli atti dal SUAP, cura l'istruttoria fino ad adottare il provvedimento di VIA, che comprende e sostituisce gli altri atti di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriale eventualmente necessari. Nel rispetto della normativa nazionale, è ammessa, quale eccezione, la possibilità che la VIA sia oggetto di autonoma domanda, che invece per lo screening è la regola. Va evidenziato che per le opere pubbliche vige un modello procedimentale diverso, poiché il SUAP non è coinvolto e di conseguenza sarà direttamente investita della domanda di VIA l'autorità competente a svolgerla.

L'art. 20 sostituisce interamente l'art. 17 della l.r. n. 9/1999 prevedendo che il provvedimento di VIA comprende e sostituisce vari altri atti di assenso, con alcune differenze sostanziali qualora la VIA rientri o meno in un procedimento più ampio. Nello specifico se la procedura di VIA costituisce un endo-procedimento di un procedimento "unico", allora il provvedimento di valutazione tiene luogo dei soli atti di assenso in materia ambientale e paesaggistico-territoriale. Ciò perché gli ulteriori necessari assensi saranno acquisiti successivamente, non dall'autorità competente per la VIA, ma da quella competente per il procedimento unico (produttivo o energetico). L'acquisizione degli assensi avverrà sempre nell'ambito della Conferenza di Servizi unica, ma dopo la chiusura della VIA. Al di fuori di detti casi, in particolare per i progetti di opere pubbliche o di pubblica utilità (ad eccezione di quelli energetici), la VIA comprende e sostituisce sia gli atti di assenso ambientali e paesaggistici, sia tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, pareri e atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto.

Inoltre, un'ulteriore modifica a supporto della semplificazione e celerità del procedimento è contenuta nel nuovo comma 5 dell'art. 17 della l.r. n. 9/1999 che già assegnava al provvedimento di VIA il valore di variante degli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, estendendone gli effetti agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, consentendo così al provvedimento di VIA di modificare più strumenti di pianificazione. Tuttavia, al fine di evitare effetti eccessivi ed indesiderati rispetto all'oggetto del procedimento di VIA, sono stati introdotti specifici elementi di definizione e finalizzazione della possibilità di approvare nel procedimento di VIA varianti agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica, solo in riferimento a specifiche fattispecie: correzione di errori materiali, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. In ogni caso le proposte di variante agli strumenti di pianificazione territoriale provinciale possono attenersi esclusivamente a specifiche modifiche cartografiche che vanno ratificate dal Consiglio provinciale a pena di decadenza.

Un altro punto centrale delle nuove norme è la pubblicità delle informazioni: è introdotto l'obbligo di rendere disponibile sul web per i cittadini tutto l'archivio dell'ente sugli studi e le valutazioni di impatto ambientale eseguite.

Con la finalità di ridisegnare il quadro delle competenze tra Regione, province e Comuni e al fine di recepire la normativa nazionale, l'art. 33 ha apportato alcune modifiche agli allegati alla l.r. n. 9/1999. In particolare, si è proceduto ad una nuova allocazione delle competenze, prevedendo, in sintonia con le nuove assegnazioni di competenze relative all'approvazione di progetti assoggettati alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA, la coincidenza con la competenza al rilascio delle più rilevanti e/o della maggior parte delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto di impianto, opera o intervento in base alle vigenti normative.

È infine prevista una disciplina transitoria (art. 34) che stabilisce che le procedure di verifica (screening) e le procedure di VIA avviate precedentemente all'entrata in vigore della legge, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.